



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 515 del 07/12/2012

OGGETTO: DEFINIZIONE LIMITI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DELL'AQUILA.

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 14.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Robero Riga	No	2. Lelio De Santis	Si
	3. Pietro Di Stefano	Si	4. Marco Fanfani	No
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Elisabetta Leone	No
	7. Alfredo Moroni	Si	8. Fabio Pelini	No
	9. Stefania Pezzopane	Si		

Totale presenti 6

Totale assenti 4

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



COMUNE DELL'AQUILA

LA GIUNTA

PREMESSO

- Che a norma di quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nelle ipotesi previste ex lege;
- Che in base alle previsioni di cui all'art. 2449 del codice civile, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può conferire agli stessi la facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci, mentre l'art. 2389, comma 1, cc, prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni sono stabiliti dall'atto di nomina o dall'assemblea;
- Che ai sensi di quanto all'uopo disposto dall'art. 50, comma 8, del menzionato D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 34, comma 2, lettera l), del vigente Statuto dell'Ente Locale, il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

ATTESO

- Che con delibera n. 59 del 22 luglio 2010, l'Assise Civica ha provveduto ad approvare l'Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 11 settembre 2012 si è disposta la trasmissione al Consiglio dell'Ente Locale della proposta del nuovo Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società, adeguandone i contenuti al vigente quadro normativo, come descritto nel prosieguo;

CONSIDERATO

- Che, con l'art. 4, comma 4, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 "I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o



COMUNE DELL'AQUILA

di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto";

CONSIDERATO AL RIGUARDO

- *Che ai sensi del successivo comma 5, "Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma... Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto";*

RIPORTATO IN MERITO

- Che alla luce delle sopraindicate disposizioni normative, con la menzionata deliberazione dell'Esecutivo Comunale n. 353/2012, si è tra l'altro disposto di istituire due distinti Albi comunali, finalizzati alla nomina delle figure di **Amministratore Unico** e di **Amministratore Delegato**, da costituire all'esito della pubblicazione di appositi avvisi di respiro nazionale pubblicizzati sul sito internet istituzionale del Comune, a garanzia di trasparenza, favorendo nel contempo la massima partecipazione da parte degli interessati;



COMUNE DELL'AQUILA

RILEVATO

- Che in virtù di quanto precede ed al fine di pervenire, nel pieno spirito della disciplina normativa de qua, ad una razionalizzazione dei costi degli organi societari e di controllo delle società partecipate da questo Comune, di prossima scadenza, necessita provvedere all'adozione di una puntuale fissazione dei limiti massimi dei compensi lordi onnicomprensivi annui attribuibili ai diversi componenti degli stessi organi societari e di controllo;

DATO ATTO A TAL UOPO

- Che in base alle previsioni di cui all'art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, nelle società a totale partecipazione del comune, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei Consigli di Amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% dell'indennità spettante al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 267/2000, ferma restando la possibilità di prevedere una indennità di risultato nelle ipotesi ivi stabilite;

PRESO ATTO AL RIGUARDO

- Che con l'art. 6, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata prevista la riduzione del 10% dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società possedute in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche e ciò a decorrere dalla prima scadenza degli organi societari in questione successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in menzione;

RIPORTATO INOLTRE

- Che con DM 20 maggio 2005 si è disposto l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;
- Che con l'art. 9, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni con Legge n. 27



COMUNE DELL'AQUILA

del 24 marzo 2012, è stata inoltre prevista l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

VERIFICATO

- Che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale nn. dal 131 al 136 del 13 settembre 2007, l'Assise Civica ha provveduto a rideterminare i compensi in favore dei Componenti del CdA delle Società Partecipate da questa Amministrazione, fissandoli quanto al Presidente nella misura massima del 60% dell'indennità mensile spettante all'Assessore comunale, e quanto ai Componenti del Consiglio nella misura massima del 40% di quella attribuita al Presidente, indennità sensibilmente inferiori a quelle previste giusta il richiamato art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, ivi ricomprendendo altresì la decurtazione del 10% ex art. 6, co. 6, Legge 122/2010;

RILEVATO PERTANTO

- Che al fine di fissare i limiti massimi in premessa possa farsi riferimento, relativamente alla indennità dell'*Amministratore Unico*, alla sopramenzionata parametrizzazione al 60% di quella percepita dall'Assessore comunale, incrementata degli importi corrispondenti ai compensi per gli ulteriori due componenti del CdA-dipendenti dell'Ente Locale non nominati;
- Che con riguardo invece alla figura dell'*Amministratore Delegato*, risulta parimenti opportuno determinare la relativa indennità nella misura corrispondente al 60% di quella dell'Assessore comunale;
- Che con riferimento ai *Componenti del CdA - dipendenti dell'Ente Locale*, necessita fissare la relativa indennità nel limite massimo del 40% di quella spettante all'Amministratore Delegato senza incrementi, fermo restando che i compensi in questione andranno comunque riversati sul fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio ex art. 4, Legge 135/2012 e ciò in virtù dello status di dipendenti dell'Ente Locale degli stessi;

RILEVATO INFINE



COMUNE DELL'AQUILA

- Che i compensi spettanti al *Presidente ed ai Componenti del Collegio Sindacale* delle partecipate, verranno fissati dall'Assemblea societaria nel limite massimo di quelli stabiliti ai sensi del richiamato DM 20 maggio 2005 rispettivamente in favore del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Revisori del Comune dell'Aquila, assicurando la omogeneizzazione dei relativi importi nell'ambito delle diverse società comunali e ciò anche alla luce di quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;
- Che il compenso in favore del *Revisore Contabile* delle Società partecipate verrà fissato sempre dall'Assemblea societaria nei limiti massimi di quelli più bassi attualmente in vigore nell'ambito delle SpA dell'Ente Locale, assicurando anche in questo caso la omogeneizzazione degli importi tra le ridette Società e ciò parimenti alla luce di quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;

DATO ATTO DA ULTIMO

- Che per la omogeneizzazione degli importi relativi ai compensi del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, nonché del Revisore Contabile, si provvede su conforme parere del costituito Comitato per il Controllo Analogò, avendo a riferimento il valore del bilancio, della produzione ed il numero dei dipendenti delle Società partecipate;
- Che è nelle facoltà del Sindaco/Assemblea concordare con l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato, ex art. 1, comma 725, Legge 296/2006, una indennità di risultato aggiuntiva ai compensi di cui in precedenza, che sarà stabilita di volta in volta, in presenza di precisi obiettivi, significando in merito che il mancato raggiungimento degli stessi obiettivi è comunque causa di revoca anticipata della nomina;

SOTTOLINEATA

- La necessità di adottare le disposizioni di cui al presente atto, in vista della prossima scadenza degli organi societari e di controllo delle partecipate, stante il complesso quadro normativo attualmente in vigore, come esemplificativamente riportato in premessa;



COMUNE DELL'AQUILA

EVIDENZIATO DA ULTIMO

- Che le figure dell'Amministratore Delegato e dell'Amministratore Unico, di nuova istituzione giusta la ridetta Legge n. 135/2012, saranno preposte allo svolgimento di numerose e più complesse attività a fronte delle quali necessita prevedere, nell'invarianza complessiva della spesa, indennità correlate al livello quali-quantitativo delle attività di competenza;
- Che i limiti massimi individuati sia per gli organi di amministrazione che per quelli di controllo, risultano ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, considerando altresì la decurtazione del 10% prevista ex art. 6, comma 6, della Legge 122/2010;

DATO ATTO

- Che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per il bilancio di questo Ente, atteso che gli oneri relativi alle indennità in favore dei componenti degli organi societari e di controllo in questione, graveranno sui bilanci dei singoli organismi interessati;

RITENUTO

- Per le motivazioni che precedono ed in virtù della imminente scadenza degli organi societari e di controllo delle partecipate del Comune dell'Aquila, di provvedere all'approvazione dei limiti massimi dei compensi previsti in favore dei relativi componenti, ferma restando la invarianza dei costi complessivi anche alla luce dell'adeguamento degli statuti degli organismi in questione alle disposizioni di cui al ridetto quadro normativo ed in particolare a quelle recate dall'art. 4, della Legge n. 135/2012;

VISTI

- Le Leggi n. 296/2006, n. 27/2012 e n. 135/2012;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DELL'AQUILA

- Gli artt. 2389 e 2449 cod.civ.;
- Il DM 20/05/2005;
- Lo Statuto Comunale;
- Le deliberazioni consiliari nn. da 131 a 136/2007, n. 59/2010 e n. 353/2012;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 07.12.2012;

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 07.12.2012;

resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da scheda allegata;

Con voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- Di provvedere all'approvazione dei limiti massimi dei compensi previsti in favore dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle Società partecipate dall'Ente Locale di seguito indicati, ferma restando la invarianza dei relativi costi complessivi anche alla luce dell'adeguamento dei rispettivi statuti alle disposizioni di cui al ridetto quadro normativo ed in particolare a quelle recate dall'art. 4, della Legge n. 135/2012:
 - **Amministratore Unico:** 60% della indennità dell'Assessore Comunale, incrementata degli importi corrispondenti ai compensi per gli ulteriori due componenti del CdA-dipendenti dell'Ente Locale non nominati (rispettando il principio dell'invarianza della spesa); in ogni caso il compensocomplessivo non può essere superiore a quello dell'assessore;
 - **Amministratore Delegato:** 60% della indennità dell'Assessore Comunale;
 - **Componente CdA - dipendente dell'Ente Locale:** 40% dell'importo della indennità spettante all'Amministratore Delegato;
 - **Presidente e Componenti Collegio Sindacale:** compensi nel limite massimo di quelli stabiliti ai sensi del richiamato DM 20 maggio 2005 rispettivamente in favore del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Revisori del Comune dell'Aquila, assicurando



COMUNE DELL'AQUILA

la omogeneizzazione dei relativi importi, nell'ambito delle diverse società comunali e ciò con la finalità di assicurare quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;

- o **Revisore Contabile:** compensi nel limite massimo di quelli più bassi attualmente in vigore nell'ambito delle SpA dell'Ente Locale, assicurando anche in questo caso la omogeneizzazione degli importi tra le ridette Società e ciò parimenti alla luce di quanto previsto dall'art. 9, del richiamato D.L. n. 1/2012;
- Di dare atto che per la omogeneizzazione degli importi relativi ai compensi del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, nonché del Revisore Contabile, si provvede su conforme parere del costituito Comitato per il Controllo Analogo, avendo a riferimento il valore del bilancio, della produzione ed il numero dei dipendenti delle Società partecipate;
- Di dare atto inoltre che è nelle facoltà del Sindaco/Assemblea concordare con l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato, ex art. 1, comma 725, Legge 296/2006, una indennità di risultato aggiuntiva ai compensi di cui in precedenza, che sarà stabilita di volta in volta, in presenza di precisi obiettivi, significando in merito che il mancato raggiungimento degli stessi obiettivi è comunque causa di revoca anticipata della nomina;
- Di dare atto altresì che alla puntuale quantificazione delle indennità spettanti ai membri degli organi societari e di controllo in questione provvederà, ex art. 2389 cc e nel rispetto dei limiti massimi sopra definiti, l'Assemblea societaria delle singole partecipate;
- Di dare atto ancora che i limiti massimi de quibus risultano ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 725, della Legge 296/2006, ivi comprendendo la decurtazione del 10% prevista ex art. 6, comma 6, della Legge 122/2010;
- Che dare atto infine che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per il bilancio di questo Ente, atteso che gli oneri relativi alle indennità in favore dei componenti degli organi societari e di controllo in questione, graveranno sui bilanci dei singoli organismi interessati;
- Di dare mandato al Settore Ambiente, Ecologia, Enti Partecipati, Smart City a provvedere alle modifiche degli statuti Societari, alla luce delle sopra riportate previsioni normative;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, ai Settori Ambiente, Ecologia,



COMUNE DELL'AQUILA

Enti Partecipati, Smart City ed Economico Finanziario, nonché alle Società Partecipate dall'Ente Locale, per gli eventuali adempimenti di competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Gialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

Luigi P. Comi



COMUNE DELL'AQUILA

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 515 del 07/12/2012

Oggetto: DEFINIZIONE LIMITI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DELL'AQUILA..

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Li 7/12/2012

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Li _____

Il Responsabile del Servizio economico e finanziario

Osservazioni della Segreteria Generale:

Li _____

Il Segretario Generale

Inf. S. Antonio

COMUNE DELL'AQUILA

Il Dirigente responsabile del servizio ha esaminato il parere di regolarità tecnica favorevole, ha verificato che il contenuto del documento è conforme alle norme in materia di trasparenza amministrativa e di accesso ai documenti amministrativi e che il documento è conforme alle norme in materia di trasparenza amministrativa e di accesso ai documenti amministrativi.

L'Aquila, li _____

CP 10/12/12
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO